

VIII AREA - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

NUMERO 40 DEL 20-05-2014

Oggetto:

Affrancazione canoni di provvedimenti di legittimazione (art.9 e 10 Legge n.1766/1927 e Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 26.02.1928 n. 332). Ordinanza di legittimazione n. 19524 del 10.09.1965. Ditta Pasqua Gaetano

IL CAPO DELLA VIII AREA - PATRIMONIO

PREMESSO:

Che con istanza prot. n. 1281 del 15.01.2013, il signor Pasqua Gaetano, nato a Bronte il 20.02.1950 ed ivi residente in via Peschiera n. 2. avanzava richiesta intesa ad ottenere l'affrancazione del canone di legittimazione gravante sul terreno esteso mq 87, sito in Bronte, contrada S. Nicola, riportato al Catasto al foglio 79, particella 1166, già facente parte del demanio comunale e legittimato con Ordinanza n. 19524, R.C. n.7 Rep. del 10.09.1965, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, approvata con D.P.R. del 27.01.1966, registrata a Palermo 11.04.1966 al n. 3130, in maggiore consistenza, a Trecarichi Francesca, indicata al n. 38 della medesima Ordinanza;

Che. a tal fine il sig. Pasqua ha prodotto le ricevute di versamento, del 10.01.2013, di € 3.60 per il pagamento dei canoni dal 2003 al 2012 e € 6,04, per l'affrancazione del canone, a favore del Comune di Bronte;

Che al signor Pasqua Gaetano e al coniuge. Incognito Francesca. il suddetto terreno è pervenuto per atto di compra del 17.01.1985, rogato dal notaio Licciardello Giorgio. da Bronte, rep. n. 18815/3664, da Galvagno Salvatore, al quale, a sua volta, era pervenuto con atto, rogato dal medesimo notaio, del 17.2.1983 reg. al n. 4209, dal signor Galvagno Gennaro che lo aveva acquistato dal legittimario:

Osservato che in tema di affrancazione del canone. l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata a riguardo dalla Direzione Agenzia del Territorio, con consultiva CS/2749/02 del 15.01.2004, ha rilevato che, in mancanza di una specifica indicazione di legge e in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione rispetto a quella ex art. 971 c.c.(infatti in questo caso non si trasferisce la proprietà del fondo ma si fa venir meno la debenza dei canoni), la determinazione dirigenziale, da considerarsi atto dovuto con la quale i Comuni prendono atto della domanda dell'occupante legittimato e ne fanno scaturire gli effetti propri, è titolo idoneo per l'affrancazione e per il conseguimento degli effetti espansivi del diritto di proprietà ad essa correlati;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla legge per farsi luogo alla richiesta di affrancazione presentata dal signor Pasqua Gaetano:

Rilevato che l'atto di affrancazione, in considerazione degli effetti meramente espansivi del diritto di proprietà, determina l'esecuzione di una formalità di annotazione da eseguire a margine della trascrizione dell'Ordinanza di legittimazione;

Rilevato che il presente atto è esente da tasse di bollo e registro e da altre imposte, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 26/02/2004, che richiama l'art. 2 della legge n. 692/1981: Vista la legge n.1766/1927 e relativo Regolamento approvato con R.D. del 26/02/1928 n.332:

Vista la L.R. 48/91;

Visto il vigente Statuto Comunale:

Visto il Decreto Sindacale n. 38 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000;

Vista la determinazione del dirigente tecnico nº 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni



DETERMINA

- 1. Concedere al sig. Pasqua Gaetano, nato a Bronte il 20.02.1950, cod. fisc. PSQ GTN 50B20 B202J e alla sig.ra Incognito Francesca, nata a Bronte il 6.12.1947, cod.fisc. NCG FNC 47T46 B202U, entrambi residenti in Bronte, in via Peschiera n. 2, l'affrancazione del canone enfiteutico gravante sul terreno esteso mq 87, sito in Bronte, contrada S. Nicola, riportato al Catasto al foglio 79 particella 1166, già facente parte del demanio comunale e legittimato con Ordinanza n. 19524, R.C. n.7 Rep. del 10.09.1965, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica del 27.01.1966, registrata a Palermo l'1.04.1966 al n. 3130.
- 2. Dichiarare il terreno su indicato affrancato da qualsiasi vincolo enfiteutico, liberando completamente i coniugi Pasqua.come meglio sopra individuati, ed i loro aventi causa, da qualsiasi obbligo di prestazione del canone sopra specificato, rilasciando, sin d'ora, l'assenso alla cancellazione della relativa ipoteca accesa con l'Ordinanza di legittimazione.
- 3. Prendere atto che le somme pagate al Comune quale prezzo di affrancazione. saranno accantonate per essere destinate ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
- 4. Trasmettere copia della presente all'ufficio competente ai fini della trascrizione presso l'Agenzia del Territorio. Ufficio Provinciale di Catania, Servizio di Pubblicità Immobiliare.
- 5. Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del Regolamento di Contabilità.
- 6. Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità.
- 7. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi.
- 8. Consegnare copia della presente ai legittimari o aventi causa mediante notifica a cura dei messi comunali.



Oggetto:

Affrancazione canoni di provvedimenti di legittimazione (art.9 e 10 Legge n.1766/1927 e Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 26.02.1928 n. 332). Ordinanza di legittimazione n. 19524 del 10.09.1965. Ditta Pasqua Gaetano

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal all' all' e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addi

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE